

Copia Segreteria

Prot 581521 APR. 2016



**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
**Provincia di Crotone**

Alla Sezione Regionale di Controllo per la  
Calabria della Corte dei Conti  
Via F. Crispi 49  
88100 CATANZARO

**OGGETTO: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003.**

Il sottoscritto dott. Massimo Mariani, legittimato *ad petendum* nella sua qualità di Commissario Straordinario del Comune di Ciro Marina giusto Decreto del Presidente della Repubblica in data 12.11.2015, nominato a seguito dello scioglimento del consiglio comunale

**RIVOLGE**

la seguente richiesta di parere a codesta Sezione Regionale di controllo.

Si ritiene doveroso premettere che la presente richiesta è rivolta direttamente a codesta spettabile Sezione, in ragione della sostanziale inoperatività del competente Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) – pur istituito con L.R. n. 1/2007 e formalmente costituito con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 21 del 28 settembre 2012.

Peraltro consta che vi sia la possibilità di una ricostituzione del predetto organismo, per la sopravvenuta modifica della relativa normativa regionale in materia (L.R. n. 24 del 27.11.2015) conseguente alla soppressione delle Province, e per le intervenute dimissioni del Presidente del C.A.L., con la conseguenza della pratica inoperatività del richiamato Consiglio.

Fatta questa premessa, lo scrivente precisa che il presente quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica, in quanto concerne la riscontrata presenza di criticità contabili nella delibera della Giunta Comunale di Ciro Marina, n. 44 del 23.04.2015, adottata in esito alle risultanze del Rendiconto per l'esercizio 2014 (delibera

C.C. n. 06 di pari data), afferente la procedura di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 118/2011.

Lo scrivente ritiene di precisare che fin dai primi approcci con l'attività amministrativa dell'Ente ha avuto modo di constatare lo stato di grave carenza in cui versava il settore finanziario.

Solo in esito a un grosso sforzo interpretativo della documentazione contabile, spesso deficitaria e fortemente contraddittoria, è stato possibile ricostruire, sia pure in maniera approssimativa, l'effettiva situazione finanziaria dell'Ente, peraltro già dissestato.

E già in sede di assestamento, cui si è dato corso trattandosi di atto dovuto, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Finanziario all'epoca in servizio, il sottoscritto aveva ritenuto di evidenziare, nell'atto deliberativo adottato, le proprie riserve in merito alla situazione finanziaria dell'Ente, pur recependo le indicazioni degli uffici sulla manovra di chiusura dell'esercizio.

Tali riserve si sono poi rivelate fondate, soprattutto a seguito dell'avvicendamento del responsabile Finanziario e a un'approfondita disamina dei primi passaggi amministrativi sull'introduzione del bilancio armonizzato ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011: *in primis*, il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 118/2011.

Tenendo conto del "precedente" attivato dal Comune di Albenga per motivazioni similari e concretatosi nella deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2016 della Sezione Regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti, - con prescrizioni da adottare entro il 30 aprile (termine ultimo per l'approvazione del Rendiconto 2015) -, lo scrivente chiede chiarimenti, in via preventiva e ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL di cui al D. Lgs. 267/2000, in ordine ai passaggi correttivi da intraprendere prima di addivenire all'approvazione del Rendiconto 2015 e del Bilancio 2016.

In particolare, lo scrivente rileva che:

- Con delibera C.C. n. 06 del 23.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, il cui risultato di amministrazione presentava un avanzo di amministrazione pari a € 6.247.205,96;
- L'avanzo di cui sopra, come si evince dall'atto deliberativo dianzi richiamato e dalla relazione dell'organo di revisione contabile, presenta un saldo gestione di competenza pari a € 1.609.678,27 e un saldo gestione residui pari a € 3.090.865,75, oltre ad un avanzo esercizi precedenti non applicato pari a € 1.546.706,94;
- In nessun luogo degli atti contabili sopra richiamati è fatta alcuna menzione circa la natura dell'avanzo di amministrazione;
- Con delibera G.C. n. 44 del 23.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 118/2011;
- La deliberazione di cui sopra risulta approssimativa e contraddittoria, ma, in particolare, deficitaria in alcuni passaggi fondamentali, tanto da configurare la presenza, nel suo interno, di gravi irregolarità contabili, così sintetizzabili:

1. Non si è proceduto ad alcuna cancellazione di residui, attivi e/o passivi, in quanto non correlati a obbligazioni giuridicamente non perfezionate, situazione inverosimile soprattutto sul versante dei residui attivi mantenuti;
  2. Si è operata una reimputazione dei residui passivi esigibili al solo esercizio 2015, senza seguire il cronoprogramma dei lavori pubblici, determinando un Fondo pluriennale vincolato di pari importo;
  3. in sede di composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui non si è sviluppata in alcun modo la "parte accantonata", omettendo di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28.12.2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria o altro Fondo svalutazione crediti, né si è proceduto a determinare la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione e/o quella destinata agli investimenti;
  4. Il risultato di tali omissioni è stato la perfetta coincidenza tra l'avanzo di amministrazione da rendiconto 2014 (pari a € 6.247.250,96) e il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui (pari a € 6.247.250,96).
  5. "coerentemente" con tale risultato non è stato necessario operare alcun ripiano da disavanzo tecnico ex art. 3, comma 15, del D. Lgs. n. 118/2011 e successivo Decreto Ministeriale.
- Il Bilancio di Previsione 2015, approvato giusta delibera C.C. n. 28 del 24.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, riportava pedissequamente le risultanze di tale procedimento, minata da oggettive e gravi criticità.
  - Peraltro, lo scrivente s'insediava il 23 ottobre 2015 e quindi nella fase finale dell'esercizio finanziario, quando era già in corso la manovra di assestamento generale di bilancio di cui all'art. 175, comma 8, del D. Lgs. 267/00 - adempimento finanziario per il quale vige un termine perentorio e improrogabile (30 novembre) -, che è stata definita sulla base delle segnalazioni dei Responsabili di Area, coordinati dal Responsabile Finanziario p.t., per le contingenze, appunto, di fine esercizio.

Sulla scorta di quanto sopra e ravvisata la necessità di emendare la documentazione contabile dell'Ente – di fatto viziata dalle gravi criticità sopra evidenziate – si chiede a codesta Sezione un parere formale circa la modalità di regolarizzazione finanziaria dell'Ente, se praticabile, prima di giungere a una formale approvazione del Rendiconto 2015.

In particolare, si chiede di conoscere se sia possibile, anche in sede di autotutela, procedere alla rettifica del riaccertamento straordinario dei residui con effetti a cascata su Rendiconto 2015 e Bilancio 2016.

Si rappresenta che con nota prot. n. 3566, in data 10.03.2016, è stato anche chiesto un formale parere al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale -, che s'allega in copia alla presente sub "A", sintetizzabile nei seguenti aspetti:

- possibilità di procedere alla rettifica del riaccertamento straordinari dei residui, di effettuare tutte le conseguenti rettifiche in sede di rendiconto e di ripianare il maggiore disavanzo in trenta anni;

- o, al contrario, necessità di procedere al riaccertamento ordinario dei residui, effettuare tutte le rettifiche ne rendiconto 2015 e procedere al ripianamento del disavanzo secondo le regole ordinarie.

In riscontro alla nota di cui sopra, il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 56812 in data 21.03.2016, evadeva il quesito prospettato asserendo che l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011 "è oggetto di un unico atto deliberativo e, come precisato nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (punto 9.3), non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni", trattandosi di "operazione straordinaria, non frazionabile e non ripetibile".

Conclude, la nota ministeriale, nel senso di un'impossibilità per l'Ente di procedere autonomamente a successive operazioni di riaccertamento straordinario dei residui o di rettifica di quella già adottata "fatti salvi gli eventuali provvedimenti a seguito di specifica pronuncia della competente Corte dei Conti".

Per tali motivazioni e sulla scorta dei pareri già espressi in circostanze simili – caratterizzate, peraltro, dalla presenza di criticità oggettivamente più circoscritte rispetto alla fattispecie che ci occupa – dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Liguria della Corte dei Conti (Deliberazione n. 2/2016 su istanza del Comune di Albenga e Deliberazione n. 8/2016 su istanza del Comune di Savona) lo scrivente ha inteso investire codesta Sezione regionale di controllo, al fine di procedere agli adempimenti di legge nell'interesse dell'Ente, sulla base degli indirizzi e dell'orientamento che solo codesta Sezione medesima può individuare.

Cirò Marina, lì 21 aprile 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Massimo Mariani



"A"



Ministero dell'Interno  
**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E  
 TERRITORIALI**  
 DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE  
 Ufficio I Consulenza per gli affari economico-finanziari

*W. P. ...*  
*Salvatore G.*

Al Comune di  
 Cirò Marina  
 gabsindaco.ciomarina@asmepec.it  
 (Rif. nota n. 3566 del 10 marzo 2016)

e, p.c.

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale  
 Governo di  
 Crotona  
 protocollo.prefkr@pec.interno.it

COMUNE DI CIRO' MARINA	
PROVINCIA DI CROTONE	
000000 22.03.16	
PROT. N. ....	h. 119
TIT. ....	CLASSE .....

**Oggetto: Comune di Cirò Marina - Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente. Criticità riscontrate nella procedura di riaccertamento straordinario dei residui**

Si fa riferimento al nota sopra distinta, di pari oggetto, con la quale codesto comune ha rappresentato che in sede di predisposizione del rendiconto di gestione 2015 e del bilancio di previsione 2016-2018 sono emerse serie criticità nella procedura di riaccertamento straordinario dei residui, adottata dall'ente nel corso dell'esercizio 2015, tali da determinare, in sede di approvazione del rendiconto 2015, il probabile accertamento di un notevole disavanzo di amministrazione con conseguente obbligo di ripianare secondo le regole ordinarie previste dall'articolo 188 del T.U.E.L. e gravi conseguenze in ordine alla tenuta finanziaria dell'ente.

In relazione alla situazione rappresentata, codesto ente chiede di conoscere l'avviso di questa Amministrazione in ordine alla possibilità di procedere alla rettifica del riaccertamento straordinario dei residui, di effettuare tutte le conseguenti rettifiche in sede di rendiconto e di ripianare il maggiore disavanzo in trenta anni, o se, al contrario, procedere al riaccertamento ordinario dei residui, effettuare tutte le rettifiche nel rendiconto 2015 e procedere al ripianamento del disavanzo secondo le regole ordinarie.

Al riguardo, con riferimento allo specifico quesito prospettato, si osserva che, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 dello stesso articolo è oggetto di un unico atto deliberativo e, come precisato nei principi contabili applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio Consulenza e Studi Finanza Locale

medesimo decreto legislativo (punto 9.3), non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni. Trattasi, quindi, di operazione straordinaria, non frazionabile e non ripetibile.

Inoltre, si osserva che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, previsto dallo stesso articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal richiamato principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (punto 9.1), è effettuato annualmente con un'unica deliberazione della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto di gestione e ai fini del rendiconto stesso.

Alla luce della normativa e del principio contabile richiamati non sembra, quindi, possibile che l'ente possa procedere autonomamente a successive operazioni di riaccertamento straordinario dei residui o di rettifica di quella già adottata, fatti salvi gli eventuali provvedimenti a seguito di specifica pronuncia della competente Corte dei Conti.

Il Direttore Centrale

*(Verde)*